



**UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO**
(Provincia di Perugia)

CENTRALEUNICADICOMMITTENZA

cuc@unionecomuni.pg.it

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO E VILLA FABRI PER IL PERIODO 01/07/2025 30/06/2028.

CIG: B64A5636B3

BANDO DI GARA E DISCIPLINARE

PREMESSE

Il Comune di Trevi in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 8 (111 R.G.) del 26/03/2025 intende procedere all'affidamento in concessione dei servizi per il pubblico del Complesso Museale di San Francesco e di Villa Fabri.

Il presente bando espone le condizioni e le regole che disciplinano la procedura per la concessione del servizio.

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ed alla normativa vigente.

Il Luogo di svolgimento è l'ambito territoriale del Comune di Trevi (PG) Codice NUTS: ITI21.

92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini

Codice CIG: B64A5636B3

Il Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Responsabile dell'Area Amministrativa, Cultura e Turismo del comune di Trevi Dott.ssa Federica Pierantozzi.

Si riportano di seguito le norme per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, le modalità di compilazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione che verrà seguita dalla Stazione Appaltante.

Art. 1 Piattaforma telematica

1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione

La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs n.36/2023) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che lo scambio di informazioni comunicazioni, come meglio specificato nel "Disciplinare Telematico". Per partecipare alla procedura in oggetto, l'Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi e nel "Timing di gara".

Gestore del sistema: Net4market - CSAMED S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

1.2 Dotazioni Tecniche

Si rimanda a quanto specificato nel Disciplinare telematico.

1.3. Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma. La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Art. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara e Disciplinare di gara (il presente documento);
5. Modulistica per la partecipazione alla gara;
6. Disciplinare Telematico e Timing di Gara;
8. capitolato speciale d'appalto e relativi allegati.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sul PORTALE ACQUISTI UMBRIA, raggiungibile al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica esclusivamente per mezzo della funzione "**Comunicazioni**" presente sulla piattaforma nell'interfaccia "dettaglio" della presente procedura. Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente selezione.

Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite in tempo utile rispetto alla scadenza della presentazione delle offerte. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale

estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento EIDAS.: Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella funzione “**Comunicazioni**” presente sulla piattaforma nell'interfaccia “dettaglio” e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno messe a disposizione, in forma anonima, a tutti i concorrenti tramite la Piattaforma, mediante integrazione della documentazione della procedura.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3 – Oggetto della concessione

La concessione riguarda lo svolgimento delle attività di valorizzazione di cui agli artt. 111 e 112 del D.lgs 42/2004 che lo svolgimento dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del D.lgs 42/2004 come dettagliati nell'art. 1 del capitolato prestazionale.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel medesimo capitolato e nel piano economico-finanziario della gestione allegati al presente.

I costi per la sicurezza da interferenze sono valutati in € **0,00** in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Art. 4 –Durata e valore della concessione

La concessione ha decorrenza dalla consegna formale documentata attraverso il verbale di consegna e la durata della concessione viene fissata in anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Il Comune può prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

L'operatore economico dovrà essere in grado di attivarsi e procedere all'avvio della concessione al fine di garantire la continuità del servizio e la preservazione degli impianti. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di procedere all'avvio della gestione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula formale del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 commi 6 del D. Lgs. 36/2023.

Il valore complessivo presunto del contratto, considerando anche il quinto d'obbligo e l'eventuale proroga tecnica (6 mesi) ammonta ad € € 472.955,50, **mentre il contributo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 60.000 annui.**

Art. 5 - Corrispettivo e tariffe

Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare secondo quanto previsto dal capitolato prestazionale.

. Il Concessionario è obbligato a praticare le tariffe definite dal Comune ed approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 6 - Procedura di affidamento

Ai sensi dell'art. 14 del Codice dei contratti la concessione è di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La concessione del servizio sarà affidata mediante procedura aperta, senza previa pubblicazione di avviso di preinformazione, ai sensi degli artt. 176 comma 2, 71 comma 1 del D. Lgs. 36/2023., con applicazione del criterio di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del medesimo decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 7 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso (nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. (Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

Requisiti di ordine generale e cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 c. 2 lett d) del Codice, i requisiti di sono posseduti dal Consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa o, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, c. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla s.a.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla s.a. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Requisiti di idoneità professionale (art. 100 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023):

- 1) Iscrizione, se dovuta in base alla natura giuridica del concorrente, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, della provincia in cui l'operatore economico ha sede per l'attività attinente l'oggetto della concessione;
- 2) (solo per le cooperative o consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e per gli altri organismi giuridici iscrizione agli albi e registri previsti dalla vigente normativa;

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023):

- 1) **Fatturato globale maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio, almeno pari ad euro 345.000,00**

Si precisa che tale requisito è richiesto quale attestazione di solidità e stabilità dell'operatore economico tenuto conto del valore stimato dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto;

- 2) **Aver svolto, nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando (2014-2024), almeno 3 servizi analoghi per tipologia rispetto a quello oggetto della concessione per un ammontare complessivo di euro 345.000,00**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) oppure, nel caso di società cooperative, il requisito relativo all'iscrizione nell'albo di riferimento di cui alla lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dei servizi analoghi di cui alla lettera d) del precedente articolo deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei **contratti collettivi nazionali e territoriali** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) precedentemente indicato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la **stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto che precede.**

Art. 8 Garanzie

1) Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria di € **6.900,00** costituita, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 36/2023 sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

Alla garanzia dovrà essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la legittimazione a sottoscrivere la polizza fidejussoria ed il documento di identità dell'assicuratore.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento, per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

La garanzia provvisoria potrà essere ridotta nei casi espressamente previsti dall'art. 106 comma 8 D. Lgs. 36/2023.

2) Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e nelle modalità previste dall'art. 117 D. Lgs. 36/2023.

3) Responsabilità, assicurazione e sinistri

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà comprovare di aver stipulato quanto previsto e descritto dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 9 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio per la partecipazione alla gara.

Laddove l'operatore economico ritenga comunque necessario effettuare un sopralluogo assistito, potrà contattare [la dott.ssa Ylenia Nardi al seguente indirizzo cultura@comune.trevi.pg.it](mailto:la.dott.ssa.Ylenia.Nardi@comune.trevi.pg.it) per fissare un appuntamento.

In ogni caso non verrà rilasciato alcun attestato di avvenuto sopralluogo, ne sarà richiesta alcuna dichiarazione in merito.

Art. 10 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo dovuto all'Autorità, conformemente alla

Delibera ANAC 19 dicembre 2023 n. 610 recante “Attuazione dell’art. 1.a commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”

Art. 11– Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la **Piattaforma**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non **oltre le ore 23,45 del giorno domenica 04 Maggio 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata della piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Pertanto, verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di presentazione.

La presentazione dell’offerta mediante la piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, (per esempio ea mero titolo esemplificativo e non esaustivo), a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o dissuguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta nel Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

11.1 Regole per la presentazione dell’offerta

L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, per l’invio dell’offerta, così composta:

A – **Documentazione Amministrativa:** come meglio precisato al successivo paragrafo;

B – **Offerta tecnica:** come meglio precisato al successivo paragrafo;

C – **Offerta Economica:** come meglio precisato al successivo paragrafo.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante e-mail inviata al Concorrente all’indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ in e Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, oppure corredata da dichiarazione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione, si applica il soccorso istruttorio.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la modulistica di gara è reperibile nella Piattaforma.

In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore occorrerà allegare anche la copia della relativa procura.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla suindicata Piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta.

Art. 12 – Soccorso Istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 13 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni;
2. DGUE compilato attraverso format piattaforma;
3. Dichiarazioni in caso di avvalimento;
4. Eventuali ulteriori dichiarazioni rese dal concorrente;
5. Dimostrazione dell'avvenuto Pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 a corredo della domanda di partecipazione;
6. Documentazione a comprova dei requisiti;
7. Cauzione provvisoria;
8. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
9. Protocollo legalità sottoscritto per accettazione;
10. Capitolato prestazionale sottoscritto per accettazione;
11. Progetto di assorbimento del personale (clausola sociale);
12. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento allegato "Disciplinare telematico e timing di gara".

Art. 14 – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante, l'offerta tecnica costituita da una relazione illustrativa riferita alle caratteristiche dell'offerta di cui agli elementi indicati al successivo art. **16.1**.

L'offerta tecnica proposta non deve contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Art. 15–OFFERTA ECONOMICA

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire nell'apposita sezione “busta economica” della Piattaforma la propria offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, il valore del contributo richiesto rispetto al valore posto a base d'asta pari ad euro 60.000;

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi del personale e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 16 – Criterio di Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 D.Lgs.36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nella valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggio offerte tecnica max punti 80

Punteggio offerta economica max punti 20

Per un totale di punti max 100.

16.1 Valutazione dell'offerta tecnica

(Massimo punti 80)

| n. | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX |
|-----|--|----------------------------------|
| 1 | SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER L'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE: con tale criterio si intendono valutare le modalità organizzative ed operative per l'esecuzione complessiva dei servizi museali come richiesto nel capitolato e della gestione dei servizi, sulla base dei seguenti sub criteri. | 14 |
| | SUB CRITERI | PUNTEGGIO MAX SUB CRITERI |
| 1.1 | Struttura Aziendale individuata per la Gestione complessiva della concessione (Organigramma, profili professionali del Team Coinvolto). (Sub-elemento discrezionale D) Il concorrente dovrà specificare numero, ruolo, responsabilità e profilo degli operatori impiegati, descrivendo le modalità di gestione delle | 7 |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|----|
| | <p>attività con riferimento agli aspetti organizzativi, metodologici ed operativi dello stesso.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione all'adeguatezza della proposta con riferimento alla chiarezza di strutturazione del team, all'articolazione e alla qualificazione professionale dello stesso</p> | | |
| 1.2 | <p>Modello organizzativo per la gestione complessiva dei servizi (Sub-elemento discrezionale D)</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere il modello organizzativo che intende adottare in relazione a ciascun servizio previsto dalla concessione focalizzandosi sulle strategie e sulle metodologie che si intendono adottare per la valorizzazione, l'implementazione e il potenziamento di ciascun servizio.</p> <p>Si valuterà l'adeguatezza della proposta con specifico riferimento alle modalità di coordinamento dei diversi servizi previsti dal capitolato, alle strategie proposte per garantire la migliore esecuzione delle prestazioni e il grado di flessibilità operativa della struttura proposta.</p> <p>Si valuterà altresì la qualità complessiva della proposta anche in termini di efficacia, esaustività, innovatività ed aderenza al contesto</p> | 7 | |
| 2 | <p>REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO E DEL PATRIMONIO CULTURALE:</p> <p>La valutazione si baserà sui seguenti sub criteri</p> | | 30 |
| | SUB CRITERI | PUNTEGGIO MAX SUB CRITERI | |
| 2.1 | <p>Progetto integrato per la valorizzazione della città e del territorio. (Sub-elemento discrezionale D)</p> <p>Si valuterà l'adeguatezza della proposta in relazione ai materiali ed alle opere presenti all'interno del Complesso museale San Francesco, della Biblioteca, dell'Archivio Storico e di Villa Fabri</p> | 8 | |
| 2.2 | <p>Progetto di collaborazione con associazioni turistiche/culturali, enti e soggetti economici del territorio (Sub-elemento discrezionale D)</p> <p>Si valuteranno le iniziative tendenti ad ottimizzare il rapporto con i soggetti detti per la valorizzazione del patrimonio museale (incontri, visite guidate aperte, itinerari artistici condivisi)</p> <p>Si valuterà altresì la qualità complessiva della proposta anche in termini di efficacia, esaustività ed aderenza al contesto</p> | 5 | |
| 2.3 | <p>Servizi Educativi e Servizi Didattici (Sub-elemento discrezionale D)</p> <p>Tenendo in considerazione le specificità e le peculiarità del complesso museale e degli immobili interessati dalla concessione, il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per promuovere una più approfondita conoscenza, da parte degli studenti di ogni ordine e grado, del patrimonio culturale custodito nel circuito museale urbano.</p> <p>A tal scopo dovrà provvedersi alla presentazione di un progetto dedicato ai percorsi, alle attività, ai laboratori e ai servizi educativi e didattici che si intendono attivare differenziato per fasce d'età.</p> <p>Dal progetto dovranno altresì evincersi le metodologie di comunicazione e marketing che il concorrente intende adottare ai fini dall'ampliamento dei diversi tipi di pubblico.</p> | 5 | |
| 2.4 | <p>Servizi di Visite Guidate e progettazione degli itinerari/pacchetti di viaggio (Sub-elemento discrezionale D)</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per la promozione e la valorizzazione del circuito museale urbano. A tal scopo dovrà presentare delle ipotesi di percorsi di visita guidata e di progettazione di itinerari di pacchetti di viaggio.</p> | 5 | |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|--------|
| | Si valuterà la qualità complessiva della proposta valutando: il grado di integrazione con il territorio trevano e con le emergenze artistiche, culturali, turistiche, storiche e paesaggistiche del territorio nonché il grado di esaustività e fattibilità delle proposte elaborate | | |
| 2.5 | Servizi di informazione, promozione ed accoglienza turistica (Sub-elemento discrezionale D) Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione dei servizi di che trattasi con riferimento agli aspetti organizzativi, metodologici ed operativi degli stessi. Si valuteranno le iniziative tendenti ad ottimizzare il rapporto con i servizi turistici regionali e dei comuni della Valle Umbra nonché le iniziative e le attività di promozione del territorio comunale anche mediante l'introduzione di innovazioni di processo (informatizzazione, digitalizzazione, direct marketing) che di prodotto | 7 | |
| 3 | QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO MUSEALE URBANO | | 16 |
| | SUB CRITERI | PUNTEGGIO MAX SUB CRITERI | |
| 3.1 | Piano di Valorizzazione del circuito museale urbano (Sub-elemento discrezionale D) I concorrenti dovranno redigere un progetto finalizzato ad incrementare i livelli di valorizzazione, comunicazione e fruizione dei beni culturali inseriti nel circuito museale urbano anche mediante la predisposizione e la realizzazione di nuovi strumenti all'uso destinati (videoguide, app, qr code, attrezzature tecnologiche, etc). Si valuterà il grado di innovatività della proposta, nonché il suo grado di fattibilità e coerenza con i fabbisogni specifici dei beni culturali del circuito museale urbano. | 8 | |
| 3.2 | Azioni di Comunicazione, promozione e valorizzazione degli eventi culturali del Comune di Trevi (Sub-elemento discrezionale D) Si valuteranno le iniziative e le azioni proposte per la comunicazione e la promozione degli eventi culturali organizzati dal Comune di Trevi e dai suoi partner anche attraverso il coinvolgimento attivo della comunità (cittadini, terzo settore, gestori di servizi pubblici etc.) | 8 | |
| 4 | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO SPECIFICO DI EVENTI ED INIZIATIVE NON ISTITUZIONALI Il concorrente dovrà presentare le iniziative che intende proporre, autonomamente senza alcun onere per il Comune di Trevi, sia sul piano degli eventi espositivi (mostre d'arte, mostre fotografiche etc.) che degli spettacoli musicali e eventi culturali da distribuire nell'arco di un anno | | MAX 10 |
| | SUB CRITERI | PUNTEGGIO MAX SUB CRITERI | |
| 4.1 | QUALITA' DEL PIANO SPECIFICO DI EVENTI ED INIZIATIVE NON ISTITUZIONALI (Sub-elemento discrezionale D) Si valuterà la varietà e la qualità complessiva delle proposte in termini di originalità, valore artistico-culturale e promozionale nonché in termini di fattibilità e di coinvolgimento di Enti, istituzioni e associazioni culturali. | 5 | |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 4.2 | QUANTITA' DEGLI EVENTI E INIZIATIVE PROPOSTE (Sub-elemento quantitativo Q) Si valuterà il numero di eventi/iniziative offerte fino ad un massimo di 10. A ciascun evento/iniziativa offerta sarà assegnato un punteggio pari a 0,5 fino ad un massimo di 5 punti totali attribuibili. | 5 | |
| 5 | PROPOSTE MIGLIORATIVE E INNOVATIVE SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE E MODALITA' DI ATTIVAZIONE (Elemento discrezionale D) Il concorrente dovrà descrivere le proposte che intende realizzare al fine di apportare un effettivo miglioramento ai servizi in gestione. Il concorrente dovrà altresì indicare le modalità di attivazione e di espletamento di dette proposte. La proposta, che sarà inclusa nel contratto, non potrà pertanto essere formulata in maniera generica e dovrà essere specifica e dettagliata. Si valuterà capacità innovativa della proposta e l'effettivo miglioramento che la proposta del concorrente potrebbe apportare ai vari servizi oggetto di concessione tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica della proposta | | 8 |
| 6 | CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE DI CUI ALL'ART. 46BIS DEL D.LGS. N. 196/2006 (CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA') (Elemento tabellare T) Ciascun concorrente dovrà risultare in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis D.Lgs. n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità) in corso di validità. | | 2 |

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale "D"** della tabella, ciascun commissario componente la Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 36/2023, esprimerà un giudizio sintetico corrispondente ad un coefficiente numerico variabile da 0 ad 1:

| Giudizio | Coefficiente |
|-----------------|--------------|
| Ottimo | 1,00 |
| Molto Buono | 0,90 |
| Buono | 0,80 |
| Discreto | 0,70 |
| Sufficiente | 0,60 |
| Insufficiente | 0,50 |
| Scarso | 0,40 |
| Limitato | 0,30 |
| Molto limitato | 0,20 |
| Appena trattato | 0,10 |
| Non valutabile | 0,00 |

In cui:

Ottimo: la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

Molto buono: la valutazione sarà Molto Buono nel caso vi sia una evidente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; evidente

chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione superiore agli standard richiesti.

Buono: la valutazione sarà Buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.

Discreto: la valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.

Sufficiente: la valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.

Insufficiente: la valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.

Scarso: la valutazione sarà Scarso nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

Limitato: la valutazione sarà Limitato nel caso in cui vi sia minima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; grave carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; grave carenza di concretezza delle soluzioni; limitato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto inferiore agli standard richiesti.

Molto Limitato: la valutazione sarà Molto Limitato nel caso in cui vi sia esigua rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; gravissima carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; gravissima carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, decisamente inferiore agli standard richiesti.

Appena trattato: La valutazione sarà Appena Trattato nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; assoluta carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; assoluta carenza di concretezza delle soluzioni; nessun grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, assolutamente non confacente rispetto agli standard richiesti.

Non Valutabile: La valutazione sarà Non Valutabile nel caso in cui l'elemento sia stato solamente accennato, senza essere trattato.

A ciascuno degli **elementi quantitativi** (sub-elemento 4.2) cui è assegnato un punteggio "Q", è attribuito un punteggio frutto di una operazione matematica come espressamente riportato in tabella.

Quanto agli elementi (elemento 6) cui è assegnato un **punteggio tabellare "T"**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all'offerta tecnica, prima della riparametrazione, di almeno **48 punti** (pari alla sufficienza). Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell'offerta economica.

L'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica di massimo 25 (venticinque) facciate complessive, formato A4, carattere Arial 11.

La relazione tecnica che contiene una proposta tecnico-organizzativa, dovrà essere numerata, dotata di un indice ed essere articolata secondo lo stesso ordine degli elementi di valutazione tecnica indicati nella lex specialis di gara.

La copertina e l'indice non rientrano nel computo delle 25 facciate. L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio e dell'attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà invece l'esclusione dalla gara. Con particolare riferimento alle eventuali parti eccedenti dell'offerta tecnica si stabilisce che verranno considerate tali quelle parti dell'offerta tecnica successive alla facciata n. 25. Non sarà possibile escludere dal computo dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica, spazi occupati da eventuali immagini/grafici/tabelle/diagrammi di flusso e/o paragrafi aggiuntivi discrezionalmente inseriti dal concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e Allegato II.5 del Codice. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

N.B. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16.2 Valutazione dell'offerta Economica Max 20 punti;

L'assegnazione del punteggio, per ciascuna offerta economica, avverrà attribuendo il punteggio massimo al valore minimo del contributo richiesto rispetto al contributo posto a base d'asta pari ad euro 60.000, mentre alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula:

$$X_i = 20 \times P_{\min} / P_i$$

Dove:

X_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

P_{min} = valore minimo del contributo richiesto

P_i = valore del contributo offerto dal concorrente i-esimo

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il Comune potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità del punteggio complessivo, la gara verrà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto per la parte relativa all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tramite sorteggio pubblico.

Art. 17 – Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Art. 18–Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione ha luogo il giorno **05 Maggio 2025 in via telematica alle ore 10,00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Art. 19- Verifica Documentazione Amministrativa

Il RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di eventuale soccorso istruttorio

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art.20- Valutazione delle Offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

la commissione giudicatrice **procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate** dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati al precedente punto **16.1**. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP procede quindi alla apertura delle “buste economiche” dei soli operatori economici ammessi.

Il RUP o il Seggio di gara procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare, successivamente, all'individuazione del miglior offerente secondo il criterio di cui all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n.36/2023 (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Art. 21- Verifica di anomalia delle offerte

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 22 – Aggiudicazione dell'Appalto e sottoscrizione della convenzione

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La sottoscrizione della convenzione avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della sottoscrizione della convenzione, l'aggiudicatario deve:

- presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, lo stesso dovrà presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all'art. 68, comma 5 del D.Lgs.36/2023

Ove risulti aggiudicatario un'Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle norme vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all'art. 101, del D.lgs. 36/2023.

Se la sottoscrizione della convenzione non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la sottoscrizione della convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva sottoscrizione della convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali spese, ove dovute, relative alla sottoscrizione della convenzione.

Art. 23 - Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice

e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Art. 24 – Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. I contratti di subappalto sono stipulati,

in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. 9

Art. 25 -Obblighi relativi alla tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 26- Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della sottoscrizione della convenzione, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Art. 27 – Accesso agli Atti

L'accesso agli atti della presente procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla Legge n. 241/1990 s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Come già precisato all'art. 15 del Disciplinare, nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica e/o le giustificazioni dell'offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale tutelato dalla vigente normativa, egli dovrà produrre apposita **dichiarazione**, resa nelle forme del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47) e inserita nella busta "documentazione tecnico-qualitativa", **contenente congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o**

commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (es. marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale).

Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente corredata da:

- **copia firmata** della propria offerta e relativa documentazione oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e/o commerciali;
- **documentazione** a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la effettiva sussistenza di eventuali segreti tecnici e/o commerciali.

In caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte di partecipanti alla procedura, l'Amministrazione provvederà a informare il controinteressato, indicando quale documentazione è stata richiesta e per quali finalità.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

Art. 28 – Controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il TAR Umbria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 29 – Altre Informazioni

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: il D.Lgs.36/2023, il Dlgs. 209/2005 s.m.i., e le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dal presente Disciplinare di Gara e dal Capitolato pena l'esclusione.

Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'Ente, inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte integrante.

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

È fatto espresso divieto di cessione del contratto.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Stazione Appaltante, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, in particolare tramite l'utilizzo della piattaforma telematica "Portale acquisti Umbria" gestita dalla Società NET4Market, responsabile del trattamento informatico dei dati per conto della stazione appaltante ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8, del Regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso.

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati sulla piattaforma telematica “Portale acquisti Umbria”, ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D. Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l’accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il titolare del trattamento è il Comune di Trevi, nella persona del legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO,) è l’ Avv. Baronci Lorenzo. È possibile prendere contatto con il DPO del Comune di Trevi al seguente recapito email: l.baronci@so-sprivacy.net.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Ing. Silvia Borasso